



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo

Torino, 31 luglio 2017

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTO

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale inerente l'incontro svoltosi il 28.7.2017 a S. Rocco Bernezzo tra SPEB e Pro Paschese (serie B) ed il relativo supplemento;
- Rilevato in fatto che il giocatore BRIGNONE Stefano (SPEB) è stato ammonito per avere pronunciato espressioni volgari ed offensive nei confronti di un giocatore della squadra avversaria;
- Considerato in diritto che la condotta del giocatore BRIGNONE Stefano (SPEB) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. c) Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore BRIGNONE Stefano (SPEB) la sanzione pecuniaria di Euro 60; contestata la recidiva rispetto alla sanzione n. 18 del 26.6.2017, applica a questo titolo l'aumento della metà ex art. 24 comma 2 lett. a-b Reg. Fed. di Giustizia ed irroga la complessiva sanzione pecuniaria di Euro 90.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino